

Per i disabili al 100% il ricovero in RSA pubblica totalmente a carico del servizio sanitario nazionale.

ItaliaOggi, 8 luglio 2023

Se la prestazione di carattere assistenziale, come l'ospitalità, erogata nel contesto di un ricovero a contenuto prevalentemente sanitario, il comune non può chiedere il pagamento delle rette ai familiari della persona non autosufficiente.

A nulla vale il contratto con la struttura che addebita all'assistito o ai familiari i costi, essendo nullo per contrarietà a norme imperative.

A stabilirlo il tribunale di Arezzo, che con la sentenza del 27 giugno 2023 n. 368 ha annullato l'atto impositivo con cui un comune richiedeva il pagamento delle rette per la degenza in un centro anziani al marito di una disabile, difeso dall'avvocato Francesca Faggiotto.

La causa origina quando il marito di una persona gravemente disabile riceve dal comune il "conto" per le prestazioni assistenziali erogate a favore della moglie, ricoverata in un centro anziani data la sua non autosufficienza e il suo bisogno costante di assistenza sanitaria.

La pretesa dell'ente pubblico trova fondamento all'interno di un contratto di ospitalità intercorso tra la ricoverata, poi deceduta, e la RSA, dal quale sarebbe sorto un impegno di pagamento a carico della stessa e dei "familiari tenuti al mantenimento". Avverso il provvedimento impositivo ad egli indirizzato, il marito si oppone tramite l'assistenza dell'avvocato Francesca Faggiotto, sostenendo innanzitutto l'illegittimità della richiesta del comune indirizzata al familiare tenuto al versamento degli alimenti.

Infatti, conferma il giudice, "ex art. 433 c.c.", si osserva da un lato che per la ricorrenza del diritto necessaria la prova dello stato di bisogno del richiedente, dall'altro che trattandosi di diritti personalissimi la richiesta potrà essere formulata unicamente dall'avente diritto [?] e non da un terzo quale il comune?. Accolto anche il secondo motivo di impugnazione: secondo il tribunale, l'atto impositivo da revocare perché fondato su un contratto "radicalmente nullo". L'addebito del costo del ricovero, oggetto del contratto, infatti "contrario a norme imperative", dato che "in tali condizioni, nelle quali il ricovero deve intendersi a prevalente contenuto sanitario, anche le prestazioni di carattere assistenziale devono ritenersi assorbite e poste a carico del servizio sanitario nazionale?. Insomma, se per le prestazioni meramente assistenziali il comune ha diritto di recuperarne il costo con azioni di rivalsa, ciò non vale per le prestazioni sanitarie, poste a carico del servizio sanitario nazionale, e se le condizioni di salute del ricoverato rendono l'elemento assistenziale dell'ospitalità in RSA strettamente correlato a quello di tipo sanitario, che risulta prevalente, il comune non può rivalersi su alcun soggetto.

La decisione in linea con i precedenti giurisprudenziali (corte d'appello di Venezia, sent. 11/11/2005 e Cassazione S.U., sent. 1003/93), che convergono sull'inscindibilità delle prestazioni assistenziali e sanitarie da ultimo con la sentenza 4558/2012 della Cassazione civile.

Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi